

N. R.G. 238/2024 P.U.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO*Seconda Sezione civile e crisi d'impresa***REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente estensore
dott. Vincenza Agnese - Giudice
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale - Giudice

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 238-
2/2024 P.U.

promosso dal

PUBBLICO MINISTERO

RICORRENTE

nei confronti di

;

RESISTENTE

e nel procedimento ex art.44 CCII n.238-3/2024e P.U.

promosso da

(P. IVA - C.F.), rappresentata e
difesa dall'avv.

ha pronunciato la seguente

SENTENZAoggetto: inammissibilità domanda ex art.44 CCII e dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale.



Con ricorso ex art.44 CCII depositato il 26.2.2024 la società _____, con sede in _____, ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale.

Il Tribunale ha concesso termine sino al 22.4.2024 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII, confermato le misure protettive richieste, e nominato Commissario giudiziale il dott. _____.

Nel termine assegnato, pure prorogato sino al 22.6.2024, la documentazione indicata non è stata prodotta per cui il Tribunale, dopo aver sentito la ricorrente, ha dichiarato il 13.7.2024 l'inammissibilità della domanda.

In data 16.7.2024 il Pubblico Ministero ha presentato ricorso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della medesima società ed è stata fissata udienza ex art.41 CCII all'11.9.2024.

In data 10.9.2024 la società ha proposto una nuova domanda di accesso con riserva ex art.44 CCII con istanza di conferma delle misure protettive ai sensi dell'art.54 comma 2 CCII.

All'esito dell'audizione della società all'udienza dell'11.9.2024, esaminata la documentazione agli atti, il Collegio osserva quanto segue.

Innanzitutto, la domanda proposta ex art.44 CCII, in quanto di natura "conservativa" deve essere esaminata in via prioritaria rispetto all'istanza di liquidazione giudiziale, a mente della generale previsione di cui all'art.7 comma 2 CCII.

Afferma la società ricorrente che essendo venuta meno la preclusione biennale precedentemente prevista dall'art. 161 comma 9 l.fall. per la riproposizione della domanda prenotativa, la stessa deve ritenersi in questa sede ammissibile, atteso il decorso il termine per proporre reclamo ed essendo intervenuti mutamenti delle circostanze, a mente dell'art. 47 comma 6 CCII.

Documentale, in effetti, è lo spirare del termine per proporre reclamo, essendo stata pronunciata e comunicata l'inammissibilità della precedente domanda il 13.7.2024, ed essendo stata proposta la nuova domanda il 10.9.2024. Non opera, in materia, la sospensione feriale dei termini (art.9 CCII).

Quanto al mutamento delle circostanze intervenuto, _____ assume: 1) di aver nominato nuovi professionisti, esperti non solo per i profili di natura giuridica, ma anche e soprattutto per i profili di natura contabile e finanziaria; 2) di aver individuato un diverso strumento di regolazione della propria crisi (concordato in continuità indiretta), così discostandosi dalla soluzione precedentemente individuata (accordi ex art. 57 CCII); 3) di aver stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda di durata triennale che consente di proseguire l'attività aziendale in capo a un nuovo soggetto, senza che eventuali perdite nella gestione caratteristica dell'azienda possano tradursi in un aggravamento del passivo della società, e, per converso, assicurando la preservazione dei valori immateriali connessi all'avviamento aziendale.

Rileva, sul punto, il Tribunale che, nonostante l'ampiezza della previsione normativa, le novità esposte dalla società non possono integrare da sole un mutamento delle circostanze nel senso previsto dall'art.47 comma 6 CCII.



In generale, nella sistematica del codice, la disposizione indicata deve valutarsi funzionale a valorizzare quei cambiamenti fattuali intervenuti nella vita dell'impresa, non precedentemente prospettati o prospettabili, che rendono giustificabile una ripartenza nell'individuazione di una soluzione per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La nomina di nuovi legali o advisor non integra affatto il presupposto indicato, in quanto attiene ad una scelta processuale e non alla dimensione oggettiva dell'impresa. Paradossalmente, aderendo alla tesi della proponente, continuando a cambiare professionisti l'imprenditore potrebbe essere rimesso periodicamente in termini.

Anche la prospettazione di introdurre – alla scadenza del termine - un concordato preventivo piuttosto che un accordo di ristrutturazione, come avvenuto nel precedente ricorso ex art.44 CCII, non costituisce un mutamento delle circostanze. La scelta dello strumento di regolazione della crisi ben può cambiare anche nel termine concesso per l'integrazione della documentazione, e non attiene – di per sé -- all'operatività dell'impresa, ma alle scelte procedurali dei professionisti che assistono l'imprenditore.

Quanto, infine, all'intervenuto affitto dell'azienda in esercizio, per il contesto in cui l'operazione è stata conclusa, deve ritenersi che anche tale circostanza non possa rilevare favorevolmente per la società, trattandosi di strumento abusivo preordinato unicamente al fine di mutare l'operatività dell'impresa.

Documenta la società _____ di aver concluso, in data 10.9.2024, con la società _____ un contratto d'affitto d'azienda per tre anni al canone annuo di €18.000,00. L'amministratore della concedente e dell'affittuaria è il medesimo, _____, tant'è che il contratto reca un'unica sottoscrizione.

La società _____ è società costituita il 24.7.2024 con capitale sociale di €500,00 e socio unico è la medesima persona fisica che amministra la società che aspira al concordato, _____.

Attesa la recente costituzione manca qualsiasi indicazione circa la patrimonialità del nuovo soggetto giuridico, che contrattualmente neppure si è impegnato a versare alcunché al momento della stipula del negozio (primo pagamento del canone previsto per il 30 settembre).

Peraltro _____ non risulta aver depositato il bilancio 2023 ma già dal bilancio 2022 in atti emergono perdite a bilancio rilevanti ex art.2447 c.c., per cui l'amministrazione della società avrebbe dovuto conformarsi alla previsione di cui art.2486 c.c. Non pare rispondere al criterio della gestione prudentiale la costituzione di una ulteriore società ad opera dell'amministratore e l'affitto dell'azienda in crisi a questa newco, con connesso contratto estimatorio che comprende la messa a disposizione in favore della nuova società di materie prime, semilavorati e magazzino. Il tutto proprio il giorno prima dell'udienza fissata nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Si rileva, infine, che la costituzione della società e la conclusione del contratto d'affitto sono intervenuti in pendenza della richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del Pubblico Ministero, che intercetta - per definizione - interessi di matrice pubblicistica (nella specie la Procura evidenzia un



indebitamento erariale di oltre €3.300.000,00), e avrebbe dovuto imporre all'amministratore dall'astenersi, quanto meno tra la domanda e l'udienza, dal compiere atti di straordinaria amministrazione di tale pregnante portata.

Per le ragioni esposte, difettando il presupposto di cui all'art.47 comma 6 CCII, la domanda prenotativa ex art.44 CCII deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett.a) CCII.

Quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, rileva il Collegio che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia richiesta in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali e dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido.

Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in

Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento in genere, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII.

E' pacifico, e comunque emerge dagli atti, che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.

Può essere indicato come curatore il dott. FRANCESCO FOGLIA, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso, e dall'attività di Commissario giudiziale già svolta nel presente procedimento unitario.

P.Q.M.

Visti gli artt.39,40, 44, 49 CCII.,

rigettata ogni altra domanda, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di

(C.F./), con sede legale in

, in persona dell'Amministratore Unico e legale

rappresentante

(C.F.);

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina Curatore il dr. Francesco Foglia;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;



stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 19/03/2025 ore 10:45;

asigna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ordina al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debtrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

ordina al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;

invita il curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

ordina ai sensi dell'art. 49 co.4 ccii che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 ccii in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

dispone la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva,



anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Milano, 12 settembre 2024

Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone

